POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Contraente: ISTITUTO COMPRENSIVO “Ungaretti”

Via Bauci, 27 - Altissimo (VI)

Società Assicuratrice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polizza numero: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

validità per l'anno scolastico 2016/2017 - dal 01/10/2016 al 30/09/2017

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue s’intendono:

* per "**Assicurazione**": il contratto d’assicurazione;
* per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
* per "**Contraente**": il soggetto che stipula l'assicurazione;
* per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
* per "**Compagnia**": societa’ assicuratrice
* per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
* per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
* per "**Cose"**: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
* per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;

per "**Scoperto**": la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

* per "**Franchigia**": la parte del danno indennizzabile che rimane a carico

dell'Assicurato;

* per "**Dipendenti**": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.
* per “**Danni corporali**”: la morte e/o lesioni personali.
* per “**Danni materiali”**: la distruzione e/o il danneggiamento di cose.

**ASSICURATI**

L’assicurazione si intende prestata a favore

1. dell’istituto scolastico contraente, dell’amministrazione scolastica e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2. dei docenti, del personale direttivo ed amministrativo/tecnico/ausiliario (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi), dei componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti), degli alunni e dei genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell’istituto Scolastico, delle persone che partecipano a qualsiasi attività prevista nel Piano dell’offerta formativa deliberato dall’Istituto Scolastico e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell’istituto Scolastico e/o dell’Amministrazione scolastica;

nel rispetto di quanto indicato all’art. 2.1 - oggetto dell’assicurazione

La garanzia di polizza deve intendersi prestata a favore di tutti i soggetti aventi la qualifica di cui ai precedenti punti a) – b)

La Compagnia rinuncia a conoscere i nominativi delle persone assicurate di cui ai precedenti punti b); per la loro identificazione si farà riferimento ai libri scolastici e/o altra documentazione ufficiale che l’istituto Scolastico Contraente si impegna a consegnare in qualsisia momento alla Compagnia, su semplice richiesta da parte di un suo autorizzato.

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Esercente l’istituto scolastico denominato ISTITUTO COMPRENSIVO 2 sito in VALDAGNO (VI).

La garanzia si intende prestata per la gestione ed esercizio delle varie attività scolastiche, interscolastiche, parascolastiche e extrascolastiche organizzate dalla Scuola e/o dall’Amministrazione Scolastica a cui la Scuola partecipa.

**MASSIMALI (per sinistro)**

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro:

Responsabilità civile terzi – RCT (sezione 2) Euro 5.000.000,00

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro -RCO/RCI (sezione 3) Euro 5.000.000,00

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e/o RCO/RCI,

il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale di RCT di cui sopra

Si conviene che nel caso di corresponsabilità tra più assicurati, l’esposizione globale

della Compagnia non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati

**1. SEZIONI NORME GENERALI**

**Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).

**Art. 1.2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione d’altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

**Art. 1.3 - Pagamento del premio e regolazione del premio**

**A) Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

**B) Regolazione del premio**

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo come sopra indicato.

A tale scopo:

1. *Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio*

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè il numero massimo di alunni raggiunto nell’anno assicurativo trascorso

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

1. *Inosservanza dell’obbligo di comunicazione di dati*

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

* la comunicazione dei dati, ovvero
* il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

**c)** *Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria*

Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.

**d)** *Verifiche e controlli*

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l’Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 1.5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 c.c.).

**Art. 1.6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione**

Al termine di scadenza non vi può essere alcun tacito rinnovo.

**Art. 1.8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 1.9 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.

**Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**2. SEZIONE RCT**

**RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI**

**Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) –**

**Responsabilità civile per danni a terzi**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne:

1. i docenti, i non docenti, il personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi)), i componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto, consigli di classe e collegio dei docenti) e gli alunni di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione a fatti accaduti nell’ambito dell’esercizio e gestione scolastica organizzata dall’istituto Contraente e/o dall’Amministrazione Scolastica;
2. i genitori degli alunni in qualità di membri di organi collegiali e/o accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, nonché per tutte le attività svolte su specifico incarico dell’Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla loro qualità di accompagnatori e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell’istituto Scolastico e/o dell’Amministrazione Scolastica;
3. le persone che partecipano a qualsiasi attività deliberata e autorizzata dall’Istituto Scolastico e/o esecutori di incarichi – attività per conto dell’istituto Scolastico e/o dell’Amministrazione scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione a fatti accaduti nell’ambito dell’esercizio e gestione scolastica organizzata dall’istituto Contraente e/o dell’Amministrazione Scolastica;
4. l’istituto scolastico contraente, l’Amministrazione scolastica e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto proprio e/o per fatto delle persone di cui al precedente comma a) per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività organizzate dall’Istituto Scolastico Contraente e/o dell’Amministrazione Scolastica;

**Responsabilità amministrativa (rivalsa da parte della Corte dei Conti)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati di cui al comma a) e b) dall’azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti per quanto pagato dall’Istituto Scolastico Contraente e/o pubblica amministrazione in genere al terzo danneggiato, che ha subito danni corporali e danni materiali, in conseguenza del danno da responsabilità civile per fatto commesso con colpa da parte dell’Assicurato suddetto.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata;

**A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:**

**Art. 2.2 – Attività diverse**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati:

• dai rischi derivanti dall’esercizio e/o gestione di mense, compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avariate; qualora tale servizio sia affidato ad altri soggetti la garanzia è valida per il rischio della committenza;

• dai rischi derivanti dall’accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio (escluso il rischio da circolazione);

• dai danni subiti dagli allievi durante l’esecuzione di esercitazioni pratiche;

• dai rischi derivanti da tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, comprese escursioni e/o visite, anche presso aziende, attività sportive/culturali, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti;

• dall’organizzazione di gite e/o viaggi scolastici (comprese settimane bianche) sia in Italia che all’estero. È compresa la RC personale degli accompagnatori

* dal servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’interno dell’Istituto Scolastico

Contraente;

* dalla proprietà e gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi e

bevande, utilizzazione di distributori di proprietà d terzi, compresi i danni provocati dai

cibi e dalle bevande distribuiti;

* da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per

l’esercizio dell’attività descritta in polizza

**Art. 2.3 - Rivalsa I.N.P.S.**

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/84 n. 222.

**Art. 2.4 – Danni a cose trovatisi in ambito luoghi in cui vengono svolte le varie attività inerenti alla descrizione del rischio**

La garanzia comprende i danni a cose di terzi (compresi veicoli) trovatisi nell’ambito dei luoghi – anche esterni alla sede dell’istituto scolastico Contraente – in cui vengono svolte le varie attività inerenti la descrizione del rischio.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna – custodia dell’assicurato

**Art. 2.5 Committenza auto**

L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato a norma dell’art.2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell’art. 3.1 lett. **h**) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persona di almeno 14 anni di età, lett. **i**).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato un danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

**Art. 2.6 – Danni da Incendio**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

*La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda “Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo”.*

**Art. 2.7– Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a’ termini di polizza.

*La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda “Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo”*

**Art. 2.8 – Danni a veicoli di terzi**

Premesso che nell’ambito dell’Istituto scolastico Contraente può esserci uno spazio adibito alla sosta di veicoli, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti dai veicoli ivi parcheggiati, escluso comunque responsabilità riconducibili alla custodia e/o sorveglianza dei veicoli stessi

**Art. 2.9 – Materiale didattico – attrezzature - strumenti**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla proprietà e/o uso di materiale didattico, attrezzature e strumenti, il tutto necessario e pertinente alle materie di studio.

**Art. 2.10 – Danni causati da non dipendenti**

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l’Assicurato, ma della cui opera l’Assicurato stesso si possa avvalere nell’esercizio della attività descritta in polizza.

**Art. 2.11 – Danni subiti da non dipendenti**

L’Assicurazione, comprende la responsabilità derivante all’Assicurato per danni subiti:

1. dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell’Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all’attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
2. da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell’Assicurato, in relazione allo svolgimento dei lavori effettuati per conto dello stesso.

**Art. 2.12 – Proprietà di fabbricati**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l’esercizio dell’ attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

**L’assicurazione comprende inoltre:**

1. i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appalti ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese**.**
2. i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L’assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione dei medesimi.

**Art. 2.13 – Affidamento auto**

Premesso che l’Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l’Assicurato debba rispondere.

La presente garanzia non opera qualora l’evento si configuri come “infortunio sul lavoro” e il conducente sia un dipendente soggetto per legge all’I.N.A.I.L.

**Art. 2.14 – Lavoratori assunti nel rispetto della legge Biagi e successive modificazioni**

Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambito della propria attività, di persone in rapporto di collaborazione nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’obbligo di legge di iscriverle all’INAIL, la garanzia si intende operante nell’ambito della garanzia RCO, sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui sopra risultino da regolare contratto.

L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto ai suddetti lavoratori.

**Art. 2.15 – Organizzazione/gestione di corsi di formazione ed aggiornamento**

L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento nei confronti del personale docente e ammin.vo/tecnico/ausiliario.

**Art. 2.16 – Danni alle cose di proprietà dei dipendenti**

L’assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all’istituto scolastico contraente, l’amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento per danni cagionati alle cose di proprietà degli assicurati di cui ai commi a) e b) dell’art. 2.1 (oggetto dell’assicurazione) delle norme di polizza.

Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio

**Art. 2.17 – Qualifica di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al personale dipendente nella loro qualifica di “Datore di lavoro – Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza” svolto nell’ambito dell’istituto Scolastico Contraente, ai sensi del D. Lgs 81/2008.

**Art. 2.18 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti del campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.

*La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda “Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo”*

**Art. 2.19 – Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

*La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda “Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo”*

**Art. 2.20 – Danni a cose in consegna custodia**

L’assicurazione, a deroga dell’art. 4.2 . lettera f), comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell’Assicurato, (anche movimentate a mano) purchè tali danni non si verifichino in conseguenza dell’uso o del trasporto di tali cose e/o durante l’esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono esclusi i danni da furto, smarrimento, incendio, bagnamento..

*La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda “Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo”*

**Art. 2.21 – Stages ed attività formativa presso aziende**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per danni verificatisi durante l’espletamento di stages e/o attività formativa presso aziende.

Si precisa che tali aziende, i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi

La garanzia non comprende i danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti in genere di lavoro in uso – consegna agli Assicurati

**Art. 2.22 - Azione di regresso da parte dell’INAIL**

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da alunni o personale della scuola obbligatoriamente assicurati all’INAIL (art. 4 DPR 1124/1965); pertanto la Compagnia tiene indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare a seguito dell’azione di regresso promossa dall’INAIL per quanto lo stesso abbia indennizzato all’alunno o personale della scuola infortunato, nel rispetto della normativa di cui al DPR suddetto.

Resta ferma la garanzia RCO (art 3.1) per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per infortuni subiti dai dipendenti

**Art. 2.23 – Qualifica di terzi**

1. *Personale dipendente (docente, non docente, amministrativo/tecnico/ausiliario*): si precisa che le suddette persone sono considerate:
2. Terze tra loro
3. Terze nei confronti dell’istituto scolastico contraente, l’amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento; tale estensione di garanzia non si intende operante quando tali persone subiscano il danno in occasione di lavoro, operando in tale fattispecie la garanzia RCO di cui all’art. 3.1 delle norme di polizza
4. *Alunni*

Gli alunni sono considerati terzi, anche tra di loro, semprechè ricorra la responsabilità l’istituto scolastico contraente, dell’amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, de personale docente, non docente e/o amministrativo

1. *Legale rappresentante*

Il legale rappresentante è considerato terzo limitatamente ai danni corporali, per danni subiti durante lo svolgimento del proprio incarico per conto dell’istituto Scolastico Contraente, nonché terzo sia per danni corporali che per danni materiali quando utilizza le strutture gestite dall’istituto Contraente quale utente del servizio scolastico dal Contraente stesso erogato

**Art. 2.24 – Esistenza di polizza Infortuni**

Premesso che l’Istituto Scolastico Contraente ha dichiarato di aver stipulato polizza infortuni n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favore di tutti gli alunni, le parti convengono che dall’importo liquidabile con la presente polizza verrà detratto quanto indennizzato dalla suddetta polizza infortuni.

**Art. 2.25 – Validità territoriale**

L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori del Mondo intero.

**3. SEZIONE RCO/RCI**

**RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI CAGIONATI A DIPENDENTI**

**Art. 3.1 Oggetto dell’assicurazione di Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.)** .

**A) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso Danno Biologico.**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

*1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)*

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o occasionale (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto semprechè sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

*2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)* a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.

*3) buona fede I.N.A.I.L.*

L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè ciò non derivi da comportamento doloso.

**B) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

1. **Buona fede INAIL**

L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta o erranea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè ciò non derivi da comportamento doloso.

**Art. 3.2 – Rivalsa INPS**

L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

Art. 3. 3 - Malattie professionali

L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 3.1 e ferme le esclusioni di polizza, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è altresì operante:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4. per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
5. per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e alla HIV

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di previsto in polizza, con il massimo comunque di € 2.500.000,00. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l’Assicurato dichiara:

* di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
* di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell’I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
* di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

**Art. 3.4 – Validità Territoriale**

L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.

4. DELIMITAZIONI

**Art. 4.1 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a), salvo quanto diversamente previsto in polizza;

c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

**Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

1. da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
3. da furto nonchè a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
4. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
5. alle cose che l’Assicurato usi, detenga e/o abbia in consegna – custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
6. derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
7. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto diversamente previsto in polizza); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
8. relativi a violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003)

L'assicurazione RCT/RCO/RCI. non comprende i danni:

1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dall'atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelerativi, ecc..);
2. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
3. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
4. derivanti da, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

**5. SINISTRI**

Art. 5.1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

SCOPERTI – FRANCHIGIE – MASSIMALE

PER SPECIFICHE GARANZIE

L’assicurazione si intende prestata con applicazione

delle sott’indicate franchigie e/o scoperti nonché massimi risarcimento per le garanzie indicate nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Garanzia** | **Scoperto e franchigia per ogni sinistro** | **Massimo risarcImento** |
| Danni da incendio | Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 | Euro 500.000,00 per anno assicurativo |
| Danni da interruzione o sospensione di attività | Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 | Euro 500.000,00 per anno assicurativo |
| Committenza lavori ai sensi D.Lgs 494/96 | Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 | 50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00 |
| Malattie professionali |  | 50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00 |
| Inquinamento accidentale | Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00 | Euro 250.000,00 per anno assicurativo |
| Danni a cose in consegna, custodia | Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 | Euro 250.000,00 per anno assicurativo |

**CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio di polizza si intende calcolato sul numero delle persone assicurate.

Numero persone assicurate (personale docente e/o non docente, personale amministrativo, dirigenti e alunni (vedi comma b del paragrafo “Assicurati”): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Premio per persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - premi annuo di polizza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il suddetto premio deve intendersi provvisorio – anticipato e soggetto a regolazione premio come disposto dall’art. 1.3 delle condizioni di polizza.

Il premio annuo di quietanza deve intendersi quale premio minimo per ogni anno assicurativo

Alla scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare il numero massimo di alunni raggiunto nell’anno assicurativo trascorso, nel rispetto dei termini e modalità di cui all’art. 1.3 delle norme di polizza. La Compagnia provvederà a calcolare l’eventuale premio di regolazione il cui importo dovrà essere pagato nel rispetto dei termini di cui al suddetto art. 1.3

Si precisa che pur non essendo indicato il premio per “genitore e componenti i consigli di classe, di istituto e collegio dei docenti“, la garanzia è operante anche nei loro confronti (vedi paragrafo Assicurati ed art. 2.1 delle norme di polizza)

**IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA ASSICURATRICE**

**UN PROCURATORE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

**A)** La presente polizza viene emessa su specifica richiesta del Contraente che dichiara:

* di ritenerla conforme a quanto previsto dall’art. 3 – comma 59 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
* di avere rispettato ed adempiuto le procedure di legge per l’acquisto di beni o servizi

Il Contraente dichiara inoltre che il premio di polizza relativo alla copertura assicurativa a favore delle persone fisiche assicurate è a loro carico.

**B)** Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente dichiara:

* di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
* di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
* di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili ai sensi dei

polizza ;

* di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l’Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

**IL CONTRAENTE**

**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti dell'art.1341 – 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Art. 1.7 - Proroga dell’assicurazione

Art. 1.9- Foro competente

Art. 4.1 - Persone non considerate terze

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall’assicurazione

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

**IL CONTRAENTE**